



# Comune di San Giuseppe

Comune di San Giuseppe Vesuviano  
Provincia di Napoli

Prot. 2012 0037170 tipo Uscita  
del 18/12/2012 ore 9,15

Piazza Elena d'Aosta N° 1 – Codice Fiscale 84002990632 - F Dest.: SOCIETA COOPERATIVA PDF VESUV

*Ord. n. 140*



**OGGETTO:** limiti imposti al commercio in forma itinerante per ragioni di viabilità, igienico-sanitarie e di pubblico interesse.

## IL SINDACO

Visto il proliferare del deprecabile fenomeno dell'ambulantato abusivo, che purtroppo spesso si registra anche nelle aree di questo centro storico e nelle traverse adiacenti;

Dato atto, inoltre, che nello stesso centro storico si registra la presenza di ambulanti che, pur essendo regolarmente autorizzati, purtroppo non si fanno preoccupazione alcuna di occupare anche le aree di rilevanza storica-architettonica, che invece, ovviamente, necessitano di adeguata tutela sotto il profilo del decoro urbano;

Rilevato ancora che la presenza degli ambulanti (sia abusivi che autorizzati) costituisce anche un serio problema di carattere igienico-sanitario, perché detti ambulanti spesso lasciano sui luoghi di esercizio del commercio rifiuti e spazzatura varia, con conseguente nocimento sia per la tutela della salute pubblica che anche per la tutela del decoro urbano delle aree di questa Piazza Garibaldi;

Rilevato tra l'altro che, nelle aree di questa Piazza Garibaldi, la presenza di ambulanti (abusivi ed autorizzati) crea notevoli problemi per la circolazione stradale, in quanto, parcheggiando con le loro bancarelle e mezzi di trasporto sulla carreggiata, impediscono la libera e fluida circolazione dei veicoli e dei pedoni;

Ritenuta, per quanto detto sopra, l'opportunità che l'area di questa Piazza Garibaldi e delle traverse che la intersecano siano inibite all'esercizio del commercio in forma itinerante;

Visto l'art. 8 1.1. 18/95 (s.m.i.) che attribuisce al Sindaco il potere di limitare l'esercizio del commercio su aree pubbliche per ragioni di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per motivi di pubblico interesse;

Visto il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii.

## ORDINA

con effetto immediato, che, al fine di provvedere alla tutela di questo Centro e al contenimento delle criticità esposte, l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante sia temporaneamente vietato nell'area di questa Piazza Garibaldi e delle traverse che la intersecano.

In ogni caso il commercio su aree pubbliche in forma itinerante:

non potrà essere svolto sulle aree pedonali o sulle aree soggette a divieto di fermata e/o sosta;

le merci dovranno essere contenute all'interno del mezzo mobile;

non potranno essere utilizzati ombrelloni o altre attrezzature o appendici che non facciano parte integrante del mezzo mobile;

il mezzo mobile utilizzato è soggetto a tutte le norme previste dal codice della strada;

la fermata del mezzo mobile consentita per il tempo strettamente necessario, a



consegnare la merce richiesta dal consumatore e a riscuotere il prezzo, non potrà essere effettuata in contrasto con il predetto codice.

In caso di inosservanza delle limitazioni e dei divieti di cui alla presente ordinanza sarà applicata, per quanto previsto dall'art. 28, comma 16 e art. 29, commi 2 e 3 del D.Lgs 114/1998, la sanzione amministrativa del pagamento in misura ridotta di € 1032,00, nonché le eventuali sanzioni accessorie, qualora applicabili, comprese la sospensione dell'attività di vendita e la confisca delle attrezzature e delle merci, ferme restando le sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.

Le precedenti disposizioni comunali emesse nella materia de qua, si intendono modificate ed integrate con quanto disposto con la presente ordinanza.

La presente ordinanza a cura dei messi comunali sarà notificata alle Associazioni di categoria dei commercianti, alle Forze di Polizia Territoriali, al Comando di Polizia Municipale, all'Ufficio Commercio ed al Servizio Gestione del Territorio di questo Comune.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo del TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data di pubblicazione.



IL SINDACO SINDACO  
Avv.to ~~Avv. Vincenzo~~ CATAPANO  
STAMP  
Avv. Vincenzo *[Signature]*  
SINDACO  
Avv. Vincenzo CATAPANO  
Avv. Vincenzo CATAPANO